

Abstract. *Nel disciplinare i diritti del consumatore in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna, l'art. 130 del codice del consumo individua i rimedi esperibili contro il professionista nella riparazione del bene, nella sostituzione dello stesso, nella riduzione del prezzo e nella risoluzione del contratto. Il testo normativo attribuisce al consumatore, pertanto, in primo luogo la facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, senza però riconoscergli una discrezionalità piena e illimitata nell'effettuare questa scelta, essendo subordinata al fatto che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Soltanto se il ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione risulti impraticabile oppure il professionista non vi abbia provveduto tempestivamente o vi abbia provveduto senza esiti soddisfacenti, al consumatore è consentito richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ciò significando che quest'ultima coppia di rimedi (riparazione/sostituzione), deve essere esperita in via sussidiaria.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa C.C. pronuncia

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. (...) del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2009, promossa da:

L.M., c.f. (...), elettivamente domiciliato in (...), via (...), n. (..) presso lo studio dell'Avv. C.M.C., che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

-ATTORE-

Nei confronti di

F.G.A., S.P.A., p.i. (...), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in (...), via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. N.A., che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato in data 7.7.2009;

-CONVENUTA-

M. s.r.l., p.i. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), Via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. M.P., che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

-CONVENUTA-

Conclusione delle parti:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 1.02.2016.

Motivi in fatto e in diritto della decisione:

L.M., con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la M. s.r.l., e la F.G.A., s.p.a. F.I. s.p.a., esponendo:

- 1) di aver acquistato da M. s.r.l., in data 20. 02. 2007, l'autovettura (...), tg. (...), al prezzo di € 11.600,00, dopo averla visionata dal sito *web* del produttore (...);
- 2) che la vettura è stata consegnata all'acquirente il 16.06.2007;
- 3) di essersi immediatamente accorto che il veicolo era privo di alcune delle caratteristiche promesse, in particolare del quadro di bordo multifunzionale con il contagiri e del *Trip computer*;
- 4) di aver denunciato il vizio con raccomandata inviata ai destinatari in data 21.06.2007.

Tanto premesso in fatto ed atteso che le convenute hanno rifiutato ogni tentativo di bonario componimento, l'attore ha chiesto dichiararsi risolto il contratto di compravendita intercorrente tra le parti, con condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite; in subordine ha chiesto la sostituzione del bene con altro conforme al contratto.

Nella memoria *ex* art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., l'attore ha chiesto altresì condannarsi F.G.A. s.p.a. al risarcimento del danno per mancata adeguata informazione e corretta pubblicità.

Le parti convenute si sono costituite deducendo l'inconsistenza delle doglianze di parte attrice e chiedendone il rigetto.

Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 1.02.2016, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La pretesa attorea risulta infondata per i motivi che seguono.

In materia di inadempimento contrattuale, principio generalmente ed unanimemente riconosciuto, con una sorta di inversione dell'onere della prova, prevede che spetti alla parte cui è contestato l'inadempimento (art. 1460 c.c.) di dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione dovuta o la sussistenza dei fatti a sé non imputabili che le abbiano impedito l'adempimento (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5605, 11 marzo 2014; Cass. Civ., SS.UU., sent., n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di domanda di risoluzione, per il creditore è quindi sufficiente dimostrare la fonte negoziale, il contratto e che allegli le circostanze dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto deve provare il fatto che determinerebbe l'estinzione della pretesa altrui (ad esempio, l'avvenuto adempimento).

Orbene, nella specie, va rilevato che è del tutto incontestata, oltre che provata per documenti, l'esistenza del contratto di compravendita del veicolo (...) intervenuto tra le parti in data 20.02.2007.

È altresì emerso dalle prove testimoniali (cfr. dichiarazioni dei testi S.S e P.P; verbale udienza del 14.12.2011) che la vettura ceduta all'attore non conteneva i dispositivi "quadro di bordo multifunzionale" e "trip computer", che erano previsti nel novero delle dotazioni di serie del mezzo, come pubblicizzato nel sito *web* della casa produttrice, dove era scritto: "(...) è disponibile nell'allestimento (...), ricco di dotazioni che ti offre di serie [...] il quadro di bordo multifunzionale, il Trip computer [...]".

È ulteriormente pacifico che dette informazioni sono state apprese dall'acquirente tramite la consultazione del sito *web* dell'impresa produttrice del veicolo.

Va, tuttavia, considerati che nella pagina denominata "*policy*" di quel sito (pagina di cui sono dotati tutti i siti *web* del settore commerciale) era scritto: "l'utilizzo dei servizi offerti dal sito F. implica l'accettazione di quanto riportati nelle righe successive. Tali indicazioni potrebbero subire modifiche e variazioni. Controlla periodicamente questa pagina per verificarne il contenuto" e nella sezione "chiedi conferma dei dati tecnici al tuo Concessionario" è riportato: "il sito F. è ricco di dati, immagini e informazioni indispensabili per orientarti nell'acquisto della tua nuova F. Questi dati sono costantemente aggiornati, tuttavia potrebbero subire alcune variazioni per specifiche esigenze di mercato o legali. F. potrebbe apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo sito per ragioni di natura tecnica o commerciale".

Da ciò ne consegue che nessuna responsabilità può imputarsi a F. per aver fornito un veicolo privo degli elementi tecnici di cui si duole l'attore, essendo facoltà del produttore variare i modelli così come pubblicizzati ed essendo onere del cliente rivolgersi al Concessionario per la conferma delle dotazioni del mezzo.

Si osserva, inoltre, che è principio ormai consolidato quello secondo cui le parti di un contratto devono comportarsi secondo buona fede e la reciproca lealtà di condotta deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e accompagnarlo in ogni fase. Tale obbligo impone, quindi, di considerare gli interessi che non sono oggetto di una tutela specifica e la lealtà del comportamento nell'esecuzione della prestazione stessa. La buona fede nell'esecuzione dei contratti, dunque, "si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendono necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico".

Si ricorda inoltre che: "[...] il comportamento secondo buona fede e correttezza del singolo contraente è finalizzato, nel rispetto del comportamento dei rispettivi interessi, ad una tutela delle posizioni e delle aspettative dell'altra parte; in tale contesto è legittimo configurare quali comportamenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, cosicché è stato ritenuto che anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può quindi configurare inadempimento".

Quindi, il dovere di buona fede non è solo sinonimo di astensione dal porre in essere atti lesivi degli interessi di controparte, ma deve essere interpretato come un obbligo propositivo di una parte di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio delle posizioni dell'altro contraente.

Si è visto, infatti, che la giurisprudenza partendo dal presupposto che anche un comportamento inerte di un contraente può recare dei danni all'altra parte, ha ritenuto che un comportamento omissivo può ritenersi contrario a buona fede, qualora non risulti che l'inerzia sia stata dettata solamente dalla necessità del contraente a non ledere i propri interessi.

Nel caso di specie, è evidente che L.M., per l'acquisto della vettura, si è necessariamente rapportato con una concessionaria e, dunque, se avesse reputato fondamentali, per la sua scelta di acquistare o meno il mezzo, gli strumenti successivamente risultati assenti, avrebbe dovuto sincerarsi che ciò che era indicativamente scritto nel sito corrispondeva a verità, chiedendo espressamente al concessionario. Del resto, è difficile immaginare che un soggetto si disponga all'acquisto di un veicolo senza farsi descrivere dal concessionario le strumentazioni che fanno parte del mezzo.

Deve, pertanto, escludersi che alcun inadempimento contrattuale può essere imputato alle convenute.

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere sussistente un inadempimento, la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento.

Si osserva, anzitutto, che nessuna decadenza si sarebbe verificata, posto che, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del codice, il difetto di conformità deve essere denunciato entro il termine di due mesi dalla data della scoperta del difetto: nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni del codice in tema di garanzia per vizi *ex artt.* 1490 ss., c.c. e parte attrice non può considerarsi decaduta dalla garanzia, avendo provveduto a denunciare i problemi riscontrati con raccomandata del 21.06.2007, a fronte di una consegna avvenuta il 16.06.2007.

Ciò premesso, poiché il contratto di vendita è stato stipulato da un soggetto privato in veste di consumatore e un'impresa che, com'è pacifico, svolge l'attività di vendita ed assistenza di auto, deve trovare applicazione la direttiva 1999/44/CE, confluita nel c.c. agli artt. 1519-*bis* e ss. c.c. (introdotti dal d.lg. 2 febbraio 2002, n. 24 e poi trasfusi nella parte IV, titolo III, capo I, artt. 128-135 d.lg. 6

settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo), disciplinante gli aspetti strettamente connessi al problema della non conformità dei beni acquistati dai consumatori.

Detta normativa regolamenta tutti i contratti di vendita, sia ad efficacia reale che ad efficacia obbligatoria, conclusi tra un venditore “professionista” ed una persona fisica, aventi ad oggetto beni di consumo, definiti dall’art. 1519-*bis* c.c. (ora 128 Codice Consumo, per brevità, cod. cons.) come “qualsiasi bene mobile anche da assemblare”, ad esclusione (solo) di quelli specificatamente indicati. Del resto, la normativa citata ha altresì cura di precisare, espressamente, che trattasi di disposizioni che si applicano anche “alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” (art. 1519-*bis* c.c.).

Le disposizioni in parola determinano tra gli altri: il contenuto dell’obbligo, gravante sul venditore, di consegnare beni “conformi” al contratto; il regime della responsabilità in cui questi incorre nel caso di inesatto adempimento di tale obbligo; l’operatività, le modalità di esercizio ed i limiti dei rimedi spettanti all’acquirente dei beni di consumo. La disciplina di cui trattasi prescrive, ai sensi dell’art. 1519-*ter* c.c. (ora 129 cod. cons.), che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”, beni cioè che siano idonei all’uso cui servono abitualmente e che presentino le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. La conformità del bene compravenduto quindi, viene a configurarsi come l’oggetto non di una garanzia in senso tecnico, bensì di una specifica obbligazione gravante sul professionista, diversa ed autonoma sia da quella avente ad oggetto il trasferimento della proprietà sia da quella di consegna del bene, che rimangono interamente ed esclusivamente assoggettate alla disciplina generale del contratto e dei singoli tipi contrattuali. La prestazione dovuta dal rivenditore, in altri termini, è rivolta più che a realizzare una condotta umana, ad assicurare un risultato oggettivo, relativamente al modo di essere della cosa.

Ove ciò non si verifichi, e quindi nel caso in cui vi sia un difetto di conformità, il consumatore a norma del successivo art. 1519 *quater* c.c. (ora 130 cod. cons.), ha diritto al ripristino senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione entro un congruo termine, potendo altrimenti chiedere, a sua scelta, una adeguata riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso *de quo*, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, quale la sentenza del 28.11.2004 n. 1543, Cassazione sez. II civile, secondo cui “in caso di compravendita di un autoveicolo l’acquirente può convenire in giudizio oltre al venditore inadempiente anche la società costruttrice dell’auto, manifestando così la volontà di richiedere, in via prudenziale, anche ad essa, la restituzione della somma data come anticipo”. Pertanto, e per i motivi di cui appresso, sussisterebbe una responsabilità della convenuta F.G.A. s.p.a

L’art. 146 del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 del Codice del consumo ha abrogato il D.P.R. n. 224 del 1988 (Responsabilità del produttore) e le relative norme sono state trasfuse, con alcune modifiche, nel citato codice del consumo, negli artt. da 114 a 127 e nell’art. 3, lett. d), ove é enucleata la nuova definizione di produttore. Il Codice del Consumo delimita la responsabilità del produttore sia dal punto di vista soggettivo [delineando il concetto di soggetto danneggiato *ex* art. 3, comma 1, lett. a), e quello di produttore, lett. d), stesso articolo], sia dal punto di vista oggettivo [delineando il concetto di prodotto *ex* art. 3, comma 1, lett. e), nonché quello di danno risarcibile, *ex* art. 123 del medesimo Codice].

In particolare, appare rilevante prendere in considerazione la figura del subfornitore del produttore/fabbricante, nonché la figura del produttore della materia prima. La figura del primo si presenta ogni qualvolta si è di fronte ad un prodotto integrato o complesso, formato da più componenti per le quali il fabbricante del prodotto finale ha delegato ad altre aziende una fase di lavorazione del prodotto o la produzione di una sua parte che andrà ad integrarsi con il bene finale. In tali ipotesi, in presenza di un prodotto difettoso, sussiste la responsabilità solidale di tutti gli operatori della catena di produzione (artt. 3, 114 e 121 cod. cons.).

Il produttore finale del bene è comunque corresponsabile, anche nel caso in cui il difetto sia da imputare alla componente realizzato dal subfornitore, poiché il primo ha sempre l'obbligo di verificare l'assenza di vizi nelle componenti fornite dai terzi.

Fatte queste premesse, si osserva che parte attrice, nel presente giudizio, ha optato per il rimedio della risoluzione, il quale può essere chiesto dal consumatore ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccezionalmente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Tuttavia, perché un contratto possa essere dichiarato risolto non è sufficiente l'esistenza di un inadempimento, ma è necessario che tale inadempimento non sia di scarsa importanza.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass., sez. 2, sentenza n. 5407 del 13/03/2006).

Ora, nel caso di specie, il difetto reclamato consisterebbe nel fatto che la (...) acquistata dal L. era priva del quadro di bordo multifunzionale con contagiri e del *Trip computer*, ma tale vizio non potrebbe ritenersi grave, in quanto trattasi di strumentazioni che non rendono inidoneo il veicolo all'uso per cui era destinato. Trattasi, inoltre, di elementi tecnici che, rapportati agli altri accessori che caratterizzano una vettura, rivestono una significatività secondaria e darebbero luogo ad un inadempimento di lieve entità.

Anche la domanda avanzata in via subordinata, per come proposta, non potrebbe trovare accoglimento.

Ed invero, nel disciplinare i diritti del consumatore in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna, individuando i rimedi esperibili contro il professionista nella riparazione del bene, nella sostituzione dello stesso, nella riduzione del prezzo e nella risoluzione del contratto, l'art. 130 del citato testo normativo attribuisce al consumatore in primo luogo la facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, senza però riconoscergli una discrezionalità piena e illimitata nell'effettuare questa scelta, essendosi comunque previsto che la possibilità di avvalersi di uno dei due rimedi è precisa ove questo sia "oggettivamente impossibile" o "eccessivamente oneroso" rispetto all'altro.

Inoltre, soltanto se il ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione risulti impraticabile oppure il professionista non vi abbia provveduto tempestivamente o vi abbia provveduto senza esiti soddisfacenti, al consumatore è consentito richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ciò significando che tra quest'ultima coppia di rimedi (riparazione/sostituzione) menzionati nel comma 3, vanno esperiti in via preferenziale e prioritaria potendo ricorrere il consumatore agli altri due soltanto in via sussidiaria.

Ne consegue che, avendo optato l'attore, in via principale, per la domanda risolutoria, non può avanzare in via subordinata le azioni che la legge prevede come preferenziali rispetto alla domanda di scioglimento del contratto.

Quanto, infine, alla domanda proposta da parte attrice con la memoria *ex art. 183*, comma VI, n. 1 c.p.c. di risarcimento del danno nei confronti della F.G.A. s.p.a. per violazione del diritto del consumatore "ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità" ai sensi dell'art. 2 lett. c, d.lg. 205/2006, nonché del diritto del consumatore all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui alla successiva lett. *c-bis* del d.lg. 205/2006, la convenuta ne ha contestato l'ammissibilità, trattandosi di domanda nuova e non di semplice *emendatio*. La censura sollevata da parte convenuta è fondata.

Preliminarmente, riguardo a tale questione, deve osservarsi che all'udienza di trattazione o con la prima memoria *ex art. 183* c.p.c., le parti possono precisare liberamente e senza alcuna autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi: la precisazione consiste in un'esplicitazione, un chiarimento di quanto già esposto nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto. La modificazione consiste invece in un mutamento attenuato del *petitum* e della *causa petendi*, che può implicare anche l'allegazione in giudizio di fatti storici nuovi, purchè ciò non comporti un mutamento della domanda. I fatti storici nuovi che possono essere allegati in sede di modificazione della domanda e delle eccezioni sono fatti secondari. Tanto la precisazione quanto la modificazione della domanda sono adattamenti della iniziale prospettazione difensiva rientranti nella nozione della *emendatio libelli*. Sicchè, vista la assimilazione del regime processuale, non è importante distinguere tra l'attività di precisazione (che dovrebbe indicare lo sforzo di delucidazione delle difese già svolte, senza mutamento alcuno degli elementi identificativi della domanda) e l'attività di modificazione (che comprende mutamenti o soltanto specificazioni della *causa petendi* e del *petitum* immediato, lasciando impregiudicato il *petitum* inteso come cosa oggetto della domanda), quanto differenziare l'*emendatio* dalla non consentita *mutatio libelli*.

La *mutatio libelli*, che l'art. 183 c.p.c. non tollera (al di fuori delle domande consequenziali ammesse dal comma 5), si sostanzia – avuto riguardo ai presupposti di fatto ed alle correlate situazioni giuridiche – in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, capace di alterare il regolare svolgimento del processo, giacchè introduce nel processo un tema di indagine completamente nuovo, determina uno spostamento dei termini della contestazione e disorienta la difesa predisposta dalla controparte. L'*emendatio*, invece, è ravvisabile quando la modifica della domanda iniziale incide sulla *causa petendi* unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, o sul *petitum* nella sola prospettiva di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno da pubblicità ingannevole proposta da parte attrice nella memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 1 c.p.c. muta radicalmente il tema di indagine così come prospettato nell'atto introduttivo, modificando *petitum* e *causa petendi*. Essa, pertanto, deve ritenersi inammissibile.

Venendo, infine, alla ripartizione delle spese di lite, ritiene l'organo giudicante che il rigetto della domanda attore giustifichi la condanna del L. alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dai convenuti il cui ammontare si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Sez. II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
 - in aderenza al principio di soccombenza, condanna L.M a rifondere a F.G.A. s.p.a. e M. s.r.l. le spese di lite sostenute.
- Perugia, 10.05.2016.

Il Giudice